

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità sia di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di **trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati):** decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

MESSA ALLA PROVA E REATI AMBIENTALI: LA CONDOTTA RIPARATORIA NON PUÒ ESSERE SOSTITUITA DAL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

Cass. pen., Sez. III, sent. n. 25825 dell'8 - 10 luglio 2026o

Con la sentenza n. 25825 dell'8 luglio 2026, la Terza Sezione penale della Corte di cassazione afferma un principio di particolare interesse per i procedimenti relativi a reati ambientali: le condotte dirette all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituiscono un elemento autonomo e indefettibile della messa alla prova e non possono essere surrogate dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La pronuncia trae origine da un procedimento instaurato nei confronti del titolare di una ditta individuale, imputato della violazione dell'art. 181, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, per avere effettuato il taglio non colturale di una serie di piante. Il giudice del Tribunale di Firenze aveva dichiarato il reato estinto per l'esito positivo della messa alla prova, il cui programma prevedeva il versamento di una somma all'associazione "Amici della Terra" e 78 ore di attività di manutenzione e pulizia presso una cooperativa sociale.

Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze ha impugnato il provvedimento, rilevando come né l'ordinanza di ammissione alla prova né la successiva sentenza dessero conto della prescrizione o dell'esecuzione di condotte specificamente rivolte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della condotta contestata.

La Cassazione ha accolto il ricorso e ha chiarito che la struttura dell'articolo 168-bis del codice penale non consente di considerare equivalenti i diversi contenuti della messa alla prova. Il secondo comma della disposizione stabilisce che essa comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, il risarcimento del danno; prevede inoltre l'affidamento dell'imputato al servizio sociale. Il terzo comma dispone, poi, che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.

L'impiego dei termini "altresì" e "inoltre" evidenzia, secondo la Corte, la natura cumulativa e non alternativa delle diverse componenti. La condotta riparatoria costituisce dunque un autonomo presupposto della messa alla prova e non può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità.

Il principio assume una particolare rilevanza nell'ambito dei reati ambientali, in cui la conseguenza della condotta criminosa può consistere in un'alterazione materiale suscettibile di concreto ripristino. Nel caso in esame, la Corte individua espressamente, quali possibili modalità di eliminazione delle conseguenze del reato, il ripristino forestale e gli interventi di rinaturalizzazione, rimettendo al giudice l'individuazione delle prescrizioni concretamente più idonee ed efficaci a ricostruire, per quanto possibile, l'area boschiva compromessa.

In generale, dalla pronuncia giurisprudenziale, deriva il principio secondo cui, quando l'offesa ambientale abbia prodotto un'alterazione ancora suscettibile di intervento, il programma di messa alla prova deve confrontarsi direttamente con tale conseguenza. Non è sufficiente, pertanto, una misura genericamente riconducibile alla finalità sociale o riparativa dell'istituto: la prescrizione deve essere concretamente e teleologicamente collegata all'eliminazione o all'attenuazione dell'offesa prodotta dal reato.



La pronuncia si inserisce in un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui le condotte dirette a eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato costituiscono un elemento autonomo rispetto alla messa alla prova e non possono essere sostituite dal lavoro di pubblica utilità. Il principio, già affermato dalla Cassazione penale, Sez. III, n. 39455/2017, è stato ribadito con specifico riferimento ai reati ambientali dalla Cassazione penale, Sez. III, n. 5910/2023, nonché dalla giurisprudenza in materia di abusi edilizi, che richiede l'effettivo ripristino dell'assetto violato.

La decisione in argomento appare quindi più che introdurre un nuovo principio, consolidare e specificare, con particolare evidenza per la materia ambientale, un indirizzo già tracciato dalla Corte: la messa alla prova non può risolversi in un percorso meramente sociale o rieducativo, ma deve contenere una componente effettivamente riparatoria, calibrata sull'offesa concretamente arrecata.

Nel caso esaminato, l'omessa previsione di qualsiasi intervento volto al ripristino dell'area boschiva ha determinato l'illegittimità dell'ordinanza di ammissione e, conseguentemente, della sentenza che aveva dichiarato estinto il reato per esito positivo della prova. Gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Firenze, chiamato a verificare l'eventuale spontanea esecuzione delle condotte ripristinatorie e, in mancanza, a prescrivere contenuto e termine di adempimento.

La pronuncia rafforza così la dimensione ripristinatoria dei procedimenti per reati ambientali, ribadendo, come abbiamo visto rispetto alla messa alla prova, che, laddove la conseguenza dell'illecito sia ancora concretamente rimediabile, il programma non può prescindere da una misura direttamente orientata alla ricomposizione, almeno per quanto possibile, dell'offesa arrecata all'ambiente.

Ancora una volta, sul versante delle attività di polizia giudiziaria, emerge la necessità di specificare, sin dal primo atto di indagine, quale sia stata la concreta modifica in peggio della situazione dei luoghi e degli ecosistemi interessati all'attività illecita, al fine di consentire, in prospettiva, provvedimenti giudiziari completi ed efficaci sotto il profilo ripristinatorio.